



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

INTESA

**TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DEI SERVIZI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 *BIS* DELLA LEGGE
PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3**

Il giorno 6 marzo 2009, ad ore 16.00, nella sala Depero della sede della Provincia Autonoma di Trento, in Piazza Dante, n. 15,

tra

la **Provincia autonoma di Trento**, rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai

e

il **Consiglio delle autonomie locali** rappresentato dalla Vicepresidente Paola Furlan

PREMESSO CHE

- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2008, sottoscritto in data 31 ottobre 2007, la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali hanno convenuto di addivenire, anche per fasi successive, alla gestione amministrativa condivisa a mezzo di un unico centro di servizi, di alcuni servizi di staff (gestione delle risorse umane, procedure di appalto di lavori e di acquisto di beni e forniture);
- successivamente è entrata in vigore la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008), che ha introdotto il nuovo articolo 39 *bis* nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. In esso si prevede l'istituzione di un'agenzia per i servizi "*per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali*"; in via alternativa è consentita, dal comma 6 del medesimo articolo, la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste dalla norma. In entrambi i casi è prevista una preliminare intesa tra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali;
- le parti considerano l'Agenzia lo strumento organizzativo che garantisce :
 - maggiore snellezza dei processi decisionali trattandosi di struttura a carattere eminentemente tecnico;
 - possibilità di un migliore utilizzo delle competenze e delle conoscenze esistenti presso le competenti strutture provinciali, presso gli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini e nei comuni;
 - facoltà di gestire le attività mediante un sistema organizzativo interamente riconducibile al sistema pubblico e quindi non gravato da oneri fiscali conseguenti all'affidamento a soggetto terzo;
- il Presidente della Provincia, con propria nota di data 11 settembre 2008 prot. n. 1736/GEN/08/D319/SF ha inviato al Consiglio delle autonomie locali uno schema di intesa per l'attuazione dell'articolo 39 *bis* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- in data 24 novembre 2008, la Giunta provinciale ha adottato il Documento concernente "*Crisi finanziaria e dell'economia: la manovra anticongiunturale della provincia*" nel quale è previsto, fra l'altro, "*la costituzione immediata dell'Agenzia Unica dei servizi incaricata della gestione, quale centrale unica di committenza, per tutto il settore pubblico provinciale, di tutte le fasi relative all'appalto delle opere pubbliche*";

- nel disegno di legge n. 10/XIV (legge finanziaria di assestamento 2009), approvato in data 30 gennaio 2009 dalla Giunta provinciale, si prevede, tra l'altro, all'articolo 51 - che modifica l'articolo 39 *bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 - una più puntuale individuazione delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, prevedendosi che la stessa possa svolgere, anche in tempi diversi, le seguenti attività:
 - a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 *bis* comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);
 - b) aggiudicazione e affidamento, a seguito di procedure per la scelta del contraente, rispettivamente di lavori o di opere nonché di incarichi di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico in ordine alle informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e a tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;
 - d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 *bis*;
- con nota di data 29 gennaio 2009 prot. n. 38 il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ha espresso, le proprie osservazioni in merito alla ipotesi di intesa sulla costituzione dell'Agenzia;
- in coerenza con il suddetto Documento concernente la crisi finanziaria e dell'economia e valutata l'urgenza di dar seguito immediato a tutte le misure anticongiunturali varate dalla Provincia, si ritiene necessario affidare alla costituenda Agenzia, in via prioritaria, le funzioni relative all'acquisizione di beni e forniture nonché all'aggiudicazione e affidamento, a seguito di procedura di scelta del contraente, rispettivamente di lavori e opere pubbliche, di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di incarichi relativi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza e conseguentemente demandare a successiva intesa l'attribuzione delle competenze relative alla assunzione e alla gestione del personale degli enti del comparto pubblico provinciale;
- l'attivazione delle funzioni relative all'assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti avverrà una volta definito, a regime, l'assetto organizzativo dell'Agenzia;

tutto ciò premesso le parti sottoscrivono la seguente

I N T E S A


1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) e il Consiglio delle autonomie locali (di seguito Consiglio) concordano che la Provincia istituisca, ai sensi dell'articolo 39 *bis* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l'"Agenzia per i servizi", di seguito Agenzia, per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali.

2. La Provincia e il Consiglio stabiliscono che, in fase d'avvio, l'Agenzia svolga le funzioni relative all'acquisizione di servizi e di forniture nonché all'aggiudicazione e affidamento rispettivamente di lavori e opere pubbliche, di incarichi di progettazione, direzione lavori e di incarichi relativi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza a seguito di procedure di scelta del contraente. Svolge altresì attività di assistenza e di consulenza sulle attività di competenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. L'Agenzia presta la propria attività a favore dei soggetti di cui all'articolo 39 *bis*, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Gli enti locali, le Comunità e le aziende pubbliche di servizi alla persona si avvalgono dell'Agenzia previa sottoscrizione di apposita convenzione.
4. La Provincia sottopone preventivamente all'esame del Consiglio lo schema di regolamento/atto organizzativo dell'Agenzia, da emanarsi ai sensi dell'articolo 39 *bis*, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Le parti concordano che il regolamento/atto organizzativo preveda in particolare quanto segue:
 - a) la sede dell'Agenzia e, eventualmente, sedi periferiche a livello di Comunità;
 - b) un consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati dalla Provincia di cui due designati dalla Provincia e due dal Consiglio. Il Presidente del consiglio di amministrazione è individuato dalla Giunta provinciale tra i membri nominati. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
 - c) un comitato tecnico nominato dal consiglio di amministrazione, composto fino a tre esperti in materia di procedure di scelta del contraente e contratti pubblici;
 - d) un revisore dei conti per il riscontro della gestione finanziaria dell'agenzia, nominato dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio, iscritto al registro dei revisori contabili;
 - e) la previsione in capo alla Giunta provinciale dei poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo;
 - f) la data di attivazione dell'Agenzia.
5. All'Agenzia è assegnato funzionalmente personale della Provincia e degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale. Nelle convenzioni di cui al punto 3) può essere previsto l'utilizzo di personale dipendente delle Comunità, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
6. Per le spese di funzionamento l'Agenzia si avvale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 39 *bis*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di stanziamenti oggi destinati al funzionamento dell'Amministrazione provinciale, riferibili alle funzioni trasferite.
7. Con apposita convenzione può essere previsto che personale e strutture degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini siano utilizzati dall'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.
8. Lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle attività relative all'assunzione e alla gestione delle risorse umane degli enti del comparto pubblico provinciale è demandato a


successiva intesa tra Provincia e Consiglio. L'attivazione delle funzioni relative all'assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti avverrà successivamente alla definizione, a regime, dell'assetto organizzativo dell'Agenzia.

9. Le parti concordano che l'Agenzia deve essere attivata in coerenza con il processo di avvio delle Comunità, garantendo il migliore assetto dei rapporti istituzionali e organizzativi tra comuni, Comunità e Agenzia e all'interno dei medesimi. Si ritiene pertanto che debba essere prioritariamente favorita la concentrazione nelle Comunità della gestione delle procedure di appalto; a tal fine, a seguito dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, le convenzioni previste al n. 3 saranno riviste per assicurare il perseguimento dei predetti obiettivi.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**


Lorenzo Dellai

**LA VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI**


Paola Furlan